



SENTENZA N. 111/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 73594 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 6.5.2022 dalla Sig.ra **(omissis)**, rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Pasquale Fornaro (CF. FRNPQL75R09G812I), e dall'avv. Maria Cira Ascione, (CF. SCNMCR583L50F839S) e con gli stessi elettivamente domiciliati a Napoli, alla via Loggia dei Pisani 25 presso l'avv. Tommaso Perpetua chiede di ricevere comunicazioni all'indirizzo PEC pasquale.fornaro@pecavvocatinola.it e al fax 0815307407.

CONTRO

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t. Sezione Ragioneria Territoriale, Via F. Lauria n. 80 – isola F8 Centro direzionale Napoli;

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore.

PER

Il ricalcolo della pensione privilegiata tabellare di 8^a categoria iscrizione

n. 4056368R, riconosciuta al defunto(omissis), ed attualmente percepita con reversibilità alla coniuge superstite.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 21.2.2024, tenuta con l'assistenza del Segretario dott. Fabio Esposito, l'avv. Fornaro Pasquale per parte ricorrente, l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS, il dott. Michel Sampath Fernando Hettiyakandage per la Ragioneria Territoriale dello Stato ed il dott. Giuseppe Sarno per il Ministero della Difesa.

Premesso in

FATTO

1. I ricorrenti, eredi del defunto ex dipendente del Ministero della Difesa in qualità di soldato e titolare di trattamento privilegiato ordinario a vita a decorrere dal 1/06/1983, deceduto in data 4/04/2020, con il ricorso in epigrafe chiedevano di:

A)- Condannare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e l'Inps in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di competenza al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle somme spettanti quale ricalcolo della pensione privilegiata riconosciuta in reversibilità alla sig.ra (omissis), per adeguamento al costo di vita in relazione agli ultimi 5 anni;

B)- Condannare l'Inps in persona del legale rappresentante pro tempore al riconoscimento ed alla corresponsione dell'I.I.S. in misura piena nei confronti della sig.ra, con il rimborso della stessa indennità per il periodo che va dal riconoscimento della pensione privilegiata tabellare nel 1966 a

tutt'oggi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con tutti i conseguenziali effetti e per l'effetto.

C)- Riconoscere il diritto al riesame del trattamento pensionistico ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, e per effetto condannare l'Inps in persona del legale rappresentante pro tempore al ricalcolo della pensione in favore della sig.ra (omissis) con il riconoscimento dell'aliquota di rendimento annua del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995 dal coniuge deceduto.

Rappresentavano in ricorso che con Determinazione n. 23398 del 04/05/2020, il Ministero della Difesa riconosceva alla sig.ra (omissis), nella qualità di coniuge superstite senza orfani, la pensione di reversibilità iscrizione 4056368R a decorrere dal 5/04/2020, pari al 50% della pensione in godimento dal dante causa, da durare a vita finché vedova. Successivamente in data 15/03/2022 la sig.ra (omissis) congiuntamente ai figli, eredi del defunto, inviavano richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze della rivalutazione della pensione per adeguamento al costo della vita per gli ultimi 5 anni, richiesta alla quale non faceva seguito alcun riscontro.

2. In data 6.10.2023 si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato rappresentando quanto segue:

1) con riguardo alla prima domanda, la RTS ha erogato entrambi i trattamenti pensionistici (pensione del dante causa e pensione di reversibilità della vedova) con adeguamento al costo della vita come attestato dagli SM13 e pertanto risulta priva di fondamento la doglianza

mossa su tale aspetto dai ricorrenti.

2) con riguardo alla seconda domanda, la Sig.ra (omissis) ha goduto di trattamento pensionistico di reversibilità a decorrere dal 5/4/2020, ed ha sempre percepito la IIS in misura intera. Per quanto attiene al *de cuius*, il trattamento pensionistico tabellare veniva corrisposto in costanza di opera retribuita, pertanto, la IIS veniva erogata in misura non integrale ma rapportata al cosiddetto minimo INPS. In applicazione della circolare n. 968/2014 la RTS ha corrisposto la IIS rapportata al minimo INPS in quanto il (omissis) non ha mai fatto pervenire alcuna istanza in tal senso. Sollevava eccezione di prescrizione quinquennale considerando come dies a quo la data di notifica del presente ricorso avvenuta il 15/03/2023. In caso di accoglimento, chiedeva il riconoscimento dei soli interessi legali in quanto la rivalutazione monetaria non spetta sulle pensioni tabellari perchè non compatibili con la natura risarcitoria delle stesse, giusta il principio affermato dalle SS.RR. della Corte dei conti con decisione 525/A/87.

3) Per quanto attiene alla richiesta, sul trattamento pensionistico di reversibilità percepito dalla Sig.ra (omissis), dell'aliquota di rendimento annua del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995 dal coniuge, rappresenta che il beneficio riguarda il trattamento pensionistico erogato dall'INPS in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria e pertanto l'istanza è infondata trattandosi di trattamento pensionistico di reversibilità della pensione tabellare.

3. In data 6.10.2023 si costituiva in giudizio l'INPS eccependo il difetto di

legittimazione passiva dell'INPS in quanto la pensione privilegiata tabellare percepita dal dante causa dei ricorrenti è stata pagata dal Ministero della Difesa; sulla pensione di vecchiaia a carico dell'INPS non oggetto del giudizio la perequazione è stata sempre pagata. Sul diritto alla IIS, eccepiva la prescrizione quinquennale atteso che la notifica del ricorso introduttivo è avvenuta nel mese di marzo 2023 e pertanto sono prescritte le differenze economiche eventualmente spettanti sui ratei di pensione per il periodo precedente il mese di marzo 2018. Nel merito riteneva l'infondatezza della domanda in quanto il dante causa ha lavorato come dipendente pubblico sino a settembre 2001 per cui occorrerà valutare la compatibilità reddituale tra i redditi da lavoro e la IIS, essendo l'onere della prova a carico del ricorrente. Occorrerà verificare che la pensione del dante causa non sia integrata al trattamento minimo INPS, ma sul punto l'INPS non è in grado di riferire essendo la pensione stata erogata dal Ministero della Difesa; sembrerebbe tuttavia che il dante causa abbia già percepito la IIS sotto la voce altri assegni. La richiesta di ricalcolo del trattamento pensionistico ex art. 54 d.p.r. 1092/73 con l'applicazione della aliquota di rendimento annua del 2,44% è infondata in quanto i provvedimenti di liquidazione della pensione privilegiata tabellare sono anteriori alla legge 335/95 mentre l'art. 54 si applica solo ai militari che hanno conseguito la pensione con sistema misto.

4. All'udienza del 17.10.2023 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa.

5. In data 6.2.2024 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa confermando che la normativa inerente alle perequazioni automatiche dei

trattamenti erogati e l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale è stata correttamente applicata, come evidenziato dalla Ragioneria Territoriale nella propria memoria. Confermava l'infondatezza della domanda relativa alla rideterminazione della pensione ai sensi dell'art. 54 dpr 1092/73. In via gradata eccepiva la prescrizione quinquennale.

All'udienza del 21.2.2024 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.

Considerato in

DIRITTO

1. In primo luogo deve essere affermato il difetto di legittimazione passiva dell'INPS, con riguardo ai capi di domanda rubricati ai capi A e C, tenuto conto che l'INPS, con riferimento alle pretese dedotte, ha liquidato la pensione privilegiata tabellare percepita dal dante causa dei ricorrenti e la pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite sulla base di atti dell'Amministrazione attiva, mentre deve essere affermata la legittimazione dell'ente previdenziale con riguardo al capo B, concernente la liquidazione dell'IIS in misura intera.

2. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato con riferimento al citato capo B.

3. Con riguardo alla prima domanda, la RTS ha erogato entrambi i trattamenti pensionistici (pensione del dante causa e pensione di reversibilità della vedova) con adeguamento al costo della vita come attestato dagli SM13 (all. 2 alla memoria della RTS) e pertanto risulta priva di fondamento la doglianza mossa su tale aspetto dai ricorrenti.

4. Con riguardo alla seconda domanda, la Sig.ra (omissis) ha goduto di trattamento pensionistico di reversibilità a decorrere dal 5/4/2020 ed ha

sempre percepito la IIS in misura intera.

4.1. Per quanto attiene al *de cuius*, il trattamento pensionistico tabellare veniva corrisposto in costanza di opera retribuita, pertanto, la IIS veniva erogata in misura non integrale ma rapportata al cosiddetto minimo INPS. La RTS, infatti, evidenzia che il Sig. (omissis) non ha mai fatto pervenire alcuna istanza in tal senso, come invece richiesto dalla circolare n. 968/2014.

Orbene, a tale riguardo si rammenta che con le sentenze della Corte Costituzionale n. 566 del 1989, n. 204 del 1992, n. 232 e n. 494 del 1993, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 97, primo comma, 99, quinto comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'art. 17 della legge 843 del 1979 e che, conseguentemente, non esiste più alcuna norma nel nostro ordinamento giuridico che vieti il cumulo tra più assegni per tredicesima mensilità (in tal senso CdC SS.RR. dec. 28.12.1998 n. 25/98/QM) e limiti la corresponsione dell'indennità integrativa speciale nei confronti del pensionato che presti opera retribuita alle dipendenze di terzi; va, pertanto, affermato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità integrativa speciale in misura intera per il periodo durante il quale lo stesso dante causa ha prestato attività retribuita alle dipendenze di terzi nei limiti dell'eccepita prescrizione; in particolare deve essere riconosciuta la erogazione della IIS in misura intera sulla pensione tabellare diretta intestata al sig.(omissis) nei limiti della prescrizione quinquennale (ai sensi dell'art. 2 del regio decreto - legge 19 gennaio 1939, n. 295, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1985, n. 428) dovendosi

dichiarare la prescrizione del diritto ai ratei di indennità integrativa speciale aventi scadenza anteriore ai cinque anni, computati a ritroso, dall'atto interruttivo della prescrizione, individuabile, in fattispecie, nella notifica del ricorso introduttivo avvenuto nel mese di marzo 2023; pertanto devono ritenersi prescritte le differenze economiche eventualmente spettanti sui ratei di pensione per il periodo antecedente il mese di marzo 2018 (cfr. Cass., VI sezione civile, ordinanza n. 4034/2017). Conseguentemente, si riconosce il diritto iure hereditatis dei ricorrenti a percepire le somme spettanti a titolo di IIS in misura intera rispetto alla pensione di reversibilità goduta dal sig. (omissis) a decorrere dal quinquennio antecedente il 15.3.2023 e fino al 4.4.2020, data del decesso del medesimo. Dev'essere, altresì, riconosciuto il diritto alla liquidazione degli interessi legali o, qualora più favorevole, della rivalutazione monetaria sugli emolumenti arretrati a far data dalla maturazione del credito fino al soddisfo secondo i criteri fissati dalle S.S.R.R. della Corte dei Conti con decisione QM n. 10/2002 (cfr. Sez. giur. Campania 841/2012, 1027/2021).

5. Con riguardo alla domanda relativa alla richiesta di ricalcolo del trattamento pensionistico ex art. 54 d.p.r. 1092/73 con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44%, si ritiene che essa sia infondata in quanto l'articolo si applica esclusivamente ai militari che hanno conseguito la pensione con sistema misto.

6. Spese compensate, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso e della complessità, sia normativa che giurisprudenziale, della problematica del divieto di cumulo connessa alla pretesa azionata.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Primo Referendario Flavia D'Oro, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, riconosce il diritto iure hereditatis dei ricorrenti a percepire le somme spettanti a titolo di IIS in misura intera rispetto alla pensione di reversibilità goduta dal sig. (OMISSIS) a decorrere dal 15 marzo 2018 e fino al 4.4.2020, data del decesso del medesimo, dedotto quanto già medio tempore eventualmente fruito (anche a titolo di integrazione al minimo Inps), con maggiorazione di tali somme mediante rivalutazione monetaria dal giorno della ritenzione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo, ove essa risulti superiore agli interessi legali e senza cumulo con questi ultimi, restando in caso diverso attribuibili solo gli interessi medesimi.

Spese del giudizio compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio in data 21.2.2024.

Il Giudice monocratico

(dott. Flavia D'Oro)

Firma digitale

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto

art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

(dott. Flavia D'Oro)

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

Depositata in Segreteria il giorno 29.02.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli